

COPIA



COMUNE DI VOLANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 24 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta ordinaria.

OGGETTO: Esame ed approvazione del "Regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate all'attività motoria dei cani".

L'anno **duemiladiciotto** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

	A s s e n t i	
	Giust.	Ingiust.
Maria Alessandra Furlini (Sindaca)		
Battistotti Marco	X	
Boschi Marco		
Boschi Paola		
Calavin Katia		
Consolati Valerio		
De Zuani Alessandro		
Gelmi Eugenio		
Malesardi Gianni		
Nicolussi Moz Davide		
Ortombina Walter		
Pasquali Rudi	X	
Raffaelli Carla		
Tovazzi Alberto		
Tovazzi Anna		
Volani Alessio		
Voltolini Mariateresa		
Zandarco Cristina	X	

Assiste il Vice Segretario signor Caprara dott. Giampaolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Anna Tovazzi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(Art. 54 - L.R. 1/1993 e s.m.)

Certifico io sottoscritto Vice Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

3 agosto 2018

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COM.LE
F.to Caprara dott. Giampaolo

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
FRUIZIONE DELLE AREE FINALIZZATE ALL'ATTIVITÀ MOTORIA DEI CANI”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione.

L'amministrazione comunale riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento degli animali, visto il grande valore affettivo, educativo e di socializzazione che questo comporta.

Da ciò ne è derivata l'esigenza di offrire, ai cittadini interessati, la fruizione di un luogo ove condurre gli animali in piena sicurezza, consentendo ad entrambi di muoversi liberamente e di evitare l'originarsi sempre più frequente di lamentele e di situazioni di disagio da parte della collettività.

A tal fine è stata individuata la zona da deputare alla realizzazione di un'area per lo sgambamento dei cani, giudicandola adeguata allo scopo, su parte dell'ex campo di tamburello, in via Spiazze, sulla p.f. 368 cc Volano, appartenente al Comune di Volano.

L'area in questione è stata dunque realizzata ed attrezzata in amministrazione diretta da parte del comune di Volano, con i propri operai.

Ora, sentiti in merito anche i proprietari dei cani proponenti la realizzazione dell'area, risulta necessario disciplinare in modo semplice ma chiaro l'uso delle aree di sgambamento, allo scopo di prevenire eventuali distorsioni nel suo utilizzo e di eliminare possibili fonti di tensioni tra i fruitori dell'area medesima.

Quindi, con lo scopo di salvaguardare la sicurezza degli utenti e garantire il benessere dei cani sono state previste alcune norme di utilizzo, in parte reperite tra le discipline già in uso in altri simili contesti, così come nel testo formulato che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Ciò posto si propone di approvare il regolamento in parola allo scopo di fare quanto prima chiarezza sulle modalità di utilizzo dell'area in questione ma in genere e delle eventuali future aree di sgambamento che l'Amministrazione riterrà di realizzare.

Acquisito, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente;

Dato atto che la presente, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Udita e condivisa pienamente la relazione sopra esposta.

Accertata la propria competenza a disporre sulla base di quanto stabilito all'art. 49, terzo comma lettera a) della L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige;

Precisato che le norme contenute nel Regolamento in oggetto sono per lo più improntate al senso civico e ricognitivo di altre norme già esistenti in altri regolamenti comunali (di polizia urbana; di smaltimento rifiuti ecc);

Visti:
lo Statuto comunale;

la L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige;

Con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare il “Regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate all’attività motoria dei cani” allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio della loro pubblicazione ai sensi dell’art. 183, terzo comma della L.R. 03.05.2018 n. 2;
3. di dare diffusione al contenuto del presente atto oltre che sul sito web del Comune anche con apposizione di apposita segnaletica nei luoghi interessati.

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
 - c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Processo amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.
- I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUZIONE DELLE AREE FINALIZZATE ALL'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 7 Divieti

Art. 8 Apertura dell'area

Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il Comune riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento degli animali, visto il grande valore affettivo, educativo e di socializzazione che questo comporta.
2. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
2. Proprietario/conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, alla quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

1. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere psicofisico dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. Possono usufruire di tale spazio tutti i cittadini residenti che posseggono uno o più cani, purchè iscritti all'anagrafe canina.
3. Il proprietario/conduttore di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

Art. 5
Oneri e obblighi del Comune

1. Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente regolamento, l'amministrazione comunale si fa carico dei seguenti oneri:
 - recinzione dell'area con paletti e rete metallica avente un'altezza di almeno 1,20 metri;
 - cancelletto pedonale d'ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
 - fornitura e posa di eventuali elementi di arredo urbano (tavolino, panchina);
 - fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
 - presa d'acqua per abbeveraggio dei cani, ove possibile;
 - distributore di sacchetti per la raccolta delle deiezioni;
 - installazione di cartello sul cancello d'ingresso con la dicitura "Area sgambamento cani" e l'estratto delle principali norme di comportamento;
 - svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, delle sue eventuali disinfezione e disinfezione, della potatura delle piante e dello sfalcio dell'erba.
2. In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da cittadini o associazioni tramite convenzioni/accordi con il Comune. In tal caso il Comune si impegna a fornire eventuale supporto ai cittadini/associazioni coinvolte nella gestione.

Art. 6
Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono, sia per i loro conduttori.
2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.
3. I proprietari/conduttori hanno l'obbligo di accedere fisicamente all'interno dell'area soltanto dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza/opportunità.
4. I proprietari/conduttori devono avere un'età superiore agli anni 18.
5. I proprietari/conduttori devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nelle aree.
6. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani e valutando sesso, dimensioni, caratteristiche comportamentali dei cani e presenza di un gruppo che già occupa l'area.
7. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente al senso civico dei proprietari/conduttori. Questi devono essere muniti, a norma di legge, di attrezzatura idonea per l'immediata raccolta delle deiezioni e hanno l'obbligo di depositare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area.
8. E' fatto obbligo di ricoprire eventuali buche scavate dai cani.
9. In presenza di impianto di illuminazione è fatto obbligo a chi usufruisce dell'area di spegnere l'interruttore dopo l'uso, qualora l'impianto non sia provvisto di un dispositivo di spegnimento automatico.
10. Gli utilizzatori devono assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, sia in ingresso che in uscita.
11. Gli utilizzatori sono invitati a dare comunicazione all'amministrazione comunale della presenza sull'area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
12. Il proprietario/conduttore è sempre responsabile per qualsiasi danno a persone, animali o cose dovessero accadere nel campo di sgambamento. L'amministrazione comunale sarà esonerata da qualsiasi responsabilità.

Art. 7
Divieti

1. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip e non iscritti all'anagrafe canina o che non abbiano eseguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa.
2. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante tutto il periodo del calore, sia in assenza che in presenza di uno o più cani maschi.
3. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani, al fine di evitare fenomeni di competizione tra gli stessi.
4. Sono vietati giochi o la creazione di situazioni che possono costituire fonte di eccitazione tra cani al punto di farli azzuffare.
5. Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica.
6. In tutta l'area è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto e di introdurre mezzi motorizzati e biciclette.
7. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.

Art. 8
Apertura dell'area

1. L'area di sgambamento è aperta tutti i giorni 24 ore su 24. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché, in generale, per motivi di pubblico interesse.

Art. 9
Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli agenti del corpo di polizia locale e dalle altre forze di polizia, ai sensi dell'Ordinanza numero 209, del 13 luglio 2016 del Ministero della Salute (GU numero 209 del 07-09-2016).
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Anna Tovazzi

VICE SEGRETARIO
F.to dott. Giampaolo Caprara

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì 14 agosto 2018

VICE SEGRETARIO
dott. Giampaolo Caprara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54, secondo comma, della L.R. 1/1993 e s.m.

Addì 14 agosto 2018

VICE SEGRETARIO
F.to dott. Giampaolo Caprara

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del terzo comma dell'art. 54 della L.R. 1/1993 e s.m.

Addì

VICE SEGRETARIO
dott. Giampaolo Caprara